



COMUNE DI NE

Provincia di Genova
Polizia Municipale



ORDINANZA Nr. 08
Prot. 0003508
Del 20/03/2014

OGGETTO: DISCIPLINA SUL TERRITORIO COMUNALE DELL'ACCENSIONE DI FUOCHI ALL'APERTO

IL SINDACO

Quale Autorità di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n. 225

Premesso che :

- ❖ è prassi bruciare all'aperto materiale di origine vegetale proveniente dalla pulizia di orti privati, nonché di fogliame ed altri residui vegetali provenienti da attività agricole, in particolar modo dalla pulizia dei fondi;
- ❖ una corretta disciplina circa l'accensione dei fuochi all'aperto e pulizia dei terreni agricoli e/o boschivi contribuisce all'attività di prevenzione degli incendi boschivi, la quale riveste una grande rilevanza nella nostra Regione, sia per la consistenza delle superfici percorse dal fuoco, sia per le nuove tipologie di incendio che si riscontrano, con particolare riferimento a quelle di "interfaccia" che comporta la possibile penetrazione dei fronti di incendio anche nelle zone urbanizzate;
- ❖ che la normativa di settore ha disposto che i Comuni adottino idonee misure per fronteggiare il rischio incendi e l'emissione di fumi in atmosfera;

Ritenuto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Visti:

- ❖ il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- ❖ l'art. 179 del D.Lgs.152/2006 inerente la gerarchia da rispettare nella gestione dei rifiuti;
- ❖ l'art. 84 comma 3 lett. A) del D.Lgs. 152/2006 che definisce rifiuti speciali: i rifiuti da attività agricole e agro-forestali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del C.C.(imprenditore agricolo)
- ❖ l'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 che stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del presente decreto, comma 1 lett. E) : le materie fecali se non contemplate dal comma 2lett.b) , paglia sfalci e potatura, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura e nella silvicoltura;
- ❖ la LEGGE REGIONE LIGURIA 8 LUGLIO 2013 N. 20 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1999, N. 4 (NORME IN MATERIA DI FORESTE E DI ASSETTO IDROGEOLOGICO) ed in

Piazza dei Mosto 2, 16040 NE (Ge)
Tel. 0185.337090 Fax 0185.337530
Codice fiscale 82002590105 - Partita I.V.A. 00209460997
poliziamunicipale@comune.ne.ge.it
info@pec.comune.ne.ge.it

particolare l' Articolo 1 (Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico):

1. *L'articolo 44 della LEGGE REGIONE LIGURIA 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.*

2. *Dopo l'articolo 44 della LEGGE REGIONE LIGURIA 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:*

“Articolo 44 bis (Reimpiego dei residui vegetali provenienti da attività agricole e selvicolturali)

1. *Costituisce utilizzazione agricola il reimpiego, nell'ambito dei successivi cicli colturali, dei residui vegetali in qualità di ammendanti, ottenuti anche attraverso l'abbruciamento controllato in sito, di paglia, sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale di origine naturale non pericoloso.*

2. *Tali pratiche devono essere eseguite nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 43, nonché dalle norme per la prevenzione degli incendi boschivi contenute nel Regolamento di cui all'articolo 48.”.*

3. *Al comma 11 dell'articolo 52 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “e 44 comma 1” sono soppresse.*

❖ *La LEGGE REGIONE LIGURIA 22 gennaio 1999 n. 4 ed in particolare :*

Articolo 43 (Uso del fuoco nel bosco)

1. *L'uso del fuoco nel bosco deve sempre essere preventivamente autorizzato dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio.*

2. *L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste rilascia l'autorizzazione nel rispetto di quanto previsto dal regolamento per le prescrizioni di massima e di polizia forestale, disponendo comunque gli accorgimenti del caso atti a evitare il diffondersi del fuoco.*

3. *Il regolamento per le prescrizioni di massima e di polizia forestale stabilisce i particolari casi in cui è permesso l'uso del fuoco nel bosco senza la prescritta autorizzazione.*

4. *La pratica del controfuoco nello spegnimento degli incendi boschivi, ove necessaria e possibile, è disposta, in via ordinaria, dal componente di grado più elevato del Corpo Forestale presente sull'incendio.*

5. *L'uso del fuoco nel bosco per la prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi è consentito anche durante lo stato di grave pericolosità di cui all'articolo 42 sotto il diretto controllo del Corpo Forestale.*

Articolo 44 (Abbruciamento di residui vegetali)

1. *L'abbruciamento dei residui vegetali in prossimità dei boschi è disciplinato a norma del regolamento di cui all'articolo 48.*

Visto il Regolamento Regione Liguria del 29 giugno 1999, n°01 –_TITOLO IV NORME RELATIVE AGLI INCENDI BOSCHIVI - Bollettino Ufficiale Regionale n. 11 del 21/7/1999- Articolo 55 (Cautela per l'accensione del fuoco nei boschi ed in prossimità dei medesimi)

1. *Fatto salvo quanto disposto ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12, è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi o ad una distanza inferiore a m. 100 dai medesimi.*

2. *L'uso del fuoco è consentito ad una distanza superiore a m. 100 dai boschi purchè vengano adottate idonee misure di prevenzione adeguate alla natura ed all'intensità del fuoco medesimo.*

3. *L'uso del fuoco per abbruciare residui vegetali connessi all'esercizio dell'attività agricola, è consentito a distanze superiori a m. 80 dal bosco.*

4. *L'uso del fuoco per abbruciare residui vegetali connessi all'esercizio dell'attività agricola, è consentito anche a distanze inferiori a metri 80 dal bosco, purché il terreno su cui viene acceso il fuoco sia circoscritto ed isolato naturalmente ovvero con solchi di aratro, zappature per l'eliminazione della cotica erbosa o con altro mezzo efficace ad arrestare il fuoco; l'abbruciamento è vietato quando spira il vento.*

5. *L'uso del fuoco per abbruciare residui vegetali a distanze inferiori a m. 50 dal bosco, deve essere sempre comunicato all'IRF con preavviso di almeno cinque giorni. L'IRF può dettare particolari prescrizioni di prevenzione o inibire l'abbruciamento qualora ne ricorra la necessità. In tutti i casi devono essere adottate le modalità e le cautele indicate al comma 4.*
6. *L'abbruciamento dei residui vegetali nel bosco, qualora necessario in relazione alle operazioni silvo-colturali da eseguire, deve essere autorizzato dall'IRF, valutate di volta in volta le circostanze di fatto.*
7. *A coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi è consentito accendere, con le necessarie cautele negli spazi vuoti e precedentemente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per la cottura o riscaldamento delle vivande, con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.*
8. *E' consentito accendere fuochi nelle aree idoneamente attrezzate a scopo turistico-ricreativo, dotate di specifiche strutture fisiche.*
9. *L'uso del fuoco per l'abbruciamento del materiale ricavato dalla pulitura del suolo dei castagneti da frutto in coltura, è consentito solamente in piccole aree ben circoscritte; non è consentito l'utilizzo del fuoco andante per la ripulitura del suolo.*
10. *L'abbruciamento di cui ai commi 4, 5, 6 e 9 è comunque vietato da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole e quando spira il vento.*
11. *In occasione di feste patronali, manifestazioni o iniziative organizzate da associazioni o enti può essere autorizzata, dall'IPF, l'accensione di uno o più fuochi a distanza inferiore a m. 100 dal bosco per consuetudini folkloristiche. L'autorizzazione può contenere particolari prescrizioni di prevenzione.*
12. *Durante il periodo in cui vige lo 'stato di grave pericolosità' previsto dall'articolo 42 della legge forestale, sono sospese le deroghe di cui ai commi 6, 7, 9 e 11 e non è consentito l'abbruciamento dei residui vegetali a distanze inferiori a m. 50 dal bosco.*
13. *Le infrazioni sono punite, ai sensi dell'articolo 52, comma 11, della legge forestale, salva l'applicazione del comma 6 dello stesso articolo, in caso di danno al bosco. Lo svolgimento delle attività in assenza delle prescritte autorizzazioni o comunicazioni è punita ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della legge forestale.*

Preso atto che:

- ❖ sul territorio comunale non sono presenti impianti operativi per il trattamento dei residui agricoli come rifiuti (CER 020103) in procedura semplificata ;
- ❖ il territorio del Comune di Ne ha una superficie di 64 Km² ed ha una particolare vocazione agricola con presenza principale della coltura degli uliveti, frutteti e vigneti;
- ❖ le colture praticate sul territorio sono tutte di tipo arboreo, le quali periodicamente subiscono la pratica agronomica della potatura, con produzione di ingenti quantità di residui colturali quali ramaglie e porzioni di rami;
- ❖ la pratica dell'abbruciamento dei residui colturali sul luogo di produzione rappresenta un'usanza consolidata che consente inoltre di controllare delle fonti di inoculo e propagazione di fitopatie e che consente di non avere intralci durante le operazioni di raccolta;
- ❖ la direttiva 2000/29/CE impone misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura, all'ambiente ed al paesaggio;
- ❖ al momento non è stato stabilito da normativa puntuale se le misure di profilassi abbiano la prevalenza sulla norma che prevede il divieto di bruciatura in loco dei residui vegetali;
- ❖ non è tecnicamente ed economicamente sostenibile dai conduttori dei terreni agricoli la raccolta, la diminuzione volumetrica , il trasporto con mezzi idonei fino agli impianti di

smaltimenti e/o riciclo dei rifiuti, più poiché ad oggi non esistono impianti idonei ad accogliere quantità elevate ed il trasporto dei rifiuti con mezzi autorizzati sarebbe complesso data la natura dei conduttori dei terreni agricoli che non possiedono mezzi di trasporto rifiuti in quanto causale nella loro attività.

Accertato che :

- ❖ Lasciare sul suolo importanti quantitativi di residui agricoli, anche in forma di “cippato” potrebbe provocare , in caso di forti piogge, il trascinarsi delle stese nelle scoline e successivamente nei corsi d’acqua provocando ostruzioni e diminuzione delle capacità di deflusso con conseguenze sull’assetto idrogeologico del territorio;
- ❖ è necessario garantire sul territorio comunale un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli al fine di evitare rischi per l’ambiente, per l’innescò e propagazione di incendi, per la diffusione fito-patologica, per il rischio di dissesti idrogeologici, nelle more di realizzazione ed attivazione di impianti, sistemi , auto smaltimento o altro che consenta il rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs.152/2006.

Richiamata la LEGGE 6 febbraio 2014, n. 6 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo “ cosiddetta “Decreto terre dei Fuochi “ il cui articolo 3 introduce una nuova fattispecie incriminatrice all'interno del Codice dell'Ambiente, D.Lgs. 152/2006. Si tratta del reato di combustione illecita di rifiuti, prevista dal nuovo art. 256-bis che punisce con la reclusione da due a cinque anni, "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata". Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Le stesse pene si applicano altresì a chi commette le condotte previste dai reati di abbandono di rifiuti (art. 255, comma 1, D.Lgs. 152/2006), di gestione non autorizzata (art 256 D.Lgs. 152/2006) o traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006), che saranno dunque punite ben più severamente ai sensi dell'art. 256-bis comma 2 in tutti i casi in cui siano poste in essere in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica. Sono inoltre soggetti a confisca i mezzi impiegati per la commissione del delitto in esame ed i luoghi dallo stesso interessati .*

Richiamata la precedente Ordinanza del Sindaco del Comune di Ne n. 25/2008 ad oggetto: “Intimazione per eliminazione situazione di pericolo derivanti dalla presenza sul territorio comunale di piante secche, pericolanti, prospicienti le strade comunali e vicinali, sterpaglie e contestuale regolamentazione dell'accensione di fuochi in terreni, orti e giardini privati o in prossimità di boschi.” Ed in particolare la parte di dispositivo sotto richiamata:

- E' vietato a chiunque accendere fuochi nei periodi di dichiarazione dello stato di grave pericolosità individuati dalle superiori Autorità sovra comunali (Regione) per i quali è previsto l'assoluto divieto. E' inoltre vietato accendere fuochi quando spira vento.
 - Nei periodi non interessati dal divieto, al fine di conciliare lo svolgimento delle attività di pulizia dei terreni, orti e giardini, è consentita l'accensione dei fuochi nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - distanza minima dalle altre abitazioni Mt 10
 - distanza minima dai boschi Mt 100
- Limitatamente ai seguenti orari e giorni utili:
- Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre

Piazza dei Mosto 2, 16040 NE (Ge)
Tel. 0185.337090 Fax 0185.337530
Codice fiscale 82002590105 - Partita I.V.A. 00209460997
poliziamunicipale@comune.ne.ge.it
info@pec.comune.ne.ge.it

- giorni utili della settimana: lunedì – martedì- mercoledì- giovedì ad esclusione dei giorni festivi.
- Orario dalle 6.00 alle 13.00
- Nel periodo dal 01 ottobre al 14 giugno
 - tutti i giorni (compreso i festivi)
 - orario dalle 7.00 alle 14.00
- Per l'accensione di fuochi in prossimità di boschi (entro una distanza compresa tra i m. 100 e i m. 200), è necessario comunque acquisire preventivamente il benestare del Corpo Forestale dello Stato;
- E' in ogni caso fatto divieto di accendere fuochi multipli, ovvero accendere fuochi qualora siano già presente altri focolari regolarmente alimentati nel raggio di 100 metri: l'unico focolare dovrà essere alimentato progressivamente e regolarmente in modo da evitare grandi fiamme e che il responsabile possa condurre con profitto il controllo della combustione.
- Durante il periodo di grave stato di pericolosità, eventualmente decretato dalla Regione Liguria ai sensi dell'art. 42 della LEGGE REGIONE LIGURIA n. 4/99 per motivi di salvaguardia della pubblica incolumità è categoricamente vietato l'accensione di fuochi.

Richiamato l'art. 59 del T.U.L.P.S che stabilisce che in mancanza di regolamenti locali specifici, è vietato fare fuochi nei campi e nei boschi prima del 15 Agosto e a meno di 100 metri di distanza da case, boschi, siepi o cumuli di materiale infiammabile.

Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto, procedere all'emissione di una nuova e più puntuale Ordinanza in materia che vada ad integrare e modificare la parte di dispositivo dell'atto sopraindicato.

Tutto ciò premesso,

ORDINA

In tutto il territorio comunale le operazioni di bruciatura di sterpaglie, simili e scarti vegetali di origine agricola, devono svolgersi tassativamente secondo il seguente calendario:

Nel periodo dal 01 maggio al 15 LUGLIO

- giorni utili della settimana: lunedì – martedì- mercoledì- giovedì – venerdì ad esclusione dei giorni festivi.
- **Orario dalle 6.00 alle 13.00**

Nel periodo dal 01 ottobre al 30 APRILE

- tutti i giorni (compreso i festivi)
- **orario dalle 7.00 alle 14.00**

E' VIETATO ACCENDERE FUOCHI NEL PERIODO 16 LUGLIO - 30 SETTEMBRE-

E'ALTRESI' VIETATO a chiunque accendere fuochi nei periodi di dichiarazione dello stato di grave pericolosità individuati dalle superiori Autorità sovra comunali (Regione) per i quali è previsto l'assoluto divieto. E' inoltre vietato accendere fuochi quando spira vento.

Durante il periodo di grave pericolosità in tutti i boschi od in prossimità di essi, nonché in ogni altra parte del territorio nella quale possa esservi pericolo di incendio è vietato: accendere fuochi,

- ❖ far brillare mine,
- ❖ usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli,
- ❖ usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace,
- ❖ fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio.

Piazza dei Mosto 2, 16040 NE (Ge)
Tel. 0185.337090 Fax 0185.337530
Codice fiscale 82002590105 - Partita I.V.A. 00209460997
poliziamunicipale@comune.ne.ge.it
info@pec.comune.ne.ge.it

- ❖ Usare fuochi d'artificio.

Nei periodi non interessati dal divieto, al fine di conciliare lo svolgimento delle attività di pulizia dei terreni, orti e giardini, è consentita l'accensione dei fuochi nel rispetto delle seguenti condizioni:

- **distanza minima dalle altre abitazioni** **Mt 10**
- **distanza minima dai boschi** **Mt 100**

L'accensione dei fuochi è comunque subordinata alle seguenti condizioni:

- ❖ Condizioni meteo favorevoli (assenza di vento)
- ❖ Attuare ogni cautela lasciando intorno al sito oggetto dell'intervento una fascia libera di vegetazione;
- ❖ Munirsi di idonee attrezzature per evitare l'eventuale propagarsi delle fiamme e disporre nelle immediate vicinanze di un punto di approvvigionamento idrico;
- ❖ Abbandonare il luogo solo dopo essersi assicurati che le fiamme siano state completamente spente;
- ❖ Sospendere immediatamente le attività in caso di improvviso mutamento delle condizioni atmosferiche;
- ❖ Adottare una condotta civile informando con anticipo gli inquilini delle abitazioni limitrofe al fondo interessato dalle attività di pulitura e bruciatura, assicurandosi inoltre, che queste ultime siano effettuate nel rispetto delle distanze sopraindicate.
- ❖ Le stergaglie o simili dovranno essere preventivamente ed adeguatamente essiccate;
- ❖ **Per l'accensione dei fuochi in prossimità dei boschi anche alla distanza indicata dalla presente Ordinanza è necessario che sia preventivamente ottenuto il benestare del Corpo Forestale dello Stato.**

E' consentito l'accumulo per una naturale trasformazione in compost o la triturazione in loco per le stesse finalità.

INVITA

I cittadini , in caso di avvistamento incendio, ad avvertire con sollecitudine attraverso uno dei seguenti numeri:

CORPO FORESTALE DELLO STATO: 1515 o 800807047.

COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO: 115

COMANDO CARABINIERI DI LAVAGNA: 112 o 0185-392327

COMUNE DI NE- UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE: 0185/337090 INT. 0

AVVERTE

Ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate le sotto elencate sanzioni che potranno essere estinte con le modalità previste dall'art. 16 e seguenti della Legge 689/81 e s.m.i. , ovvero pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu' favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione:

Piazza dei Mosto 2, 16040 NE (Ge)
Tel. 0185.337090 Fax 0185.337530
Codice fiscale 82002590105 - Partita I.V.A. 00209460997
poliziamunicipale@comune.ne.ge.it
info@pec.comune.ne.ge.it

- ❖ **Combustione sterpaglie, vegetali ecc. FUORI DAGLI ORARI, GIORNI CONSENTITI, e/o non rispettando le condizioni previste nella presente ordinanza: SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 50,00 AD € 300,00.**

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA : € 100,00

E ' VIETATO IN OGNI CASO BRUCIARE MATERIALI DIVERSI DA STERPAGLIE E SIMILI E/O SCARTI VEGETALI DI ORIGINE AGRICOLA indicati nella presente Ordinanza (ad esempio sacchi di carta, cartoni, plastica, pneumatici, stracci, contenitori di fitofarmaci o medicinale, ecc.) . La violazione alla presente disposizione sarà sanzionata secondo le modalità previste dall'art. 256 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale).

DISPONE

La presente Ordinanza sostituisce le precedenti in materia, verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ne e nei luoghi pubblici , con avvertenza che tale affissione vale come notifica a tutti gli effetti di Legge.

La trasmissione della presente Ordinanza viene trasmessa a :

Corpo Forestale di Lavagna

Comando Polizia Provinciale di Genova

Stazione Carabinieri di Lavagna

Ufficio Polizia Municipale del Comune di Ne

quali incaricati della vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento per quanto di rispettiva competenza applicando le sanzioni previste dalla normativa vigente.

INFORMA

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. LIGURIA, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.

Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia degli atti nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 presso l'Ufficio Polizia Municipale del Comune di Ne ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90 e s.m.i.

In attuazione dei principi contenuti nelle leggi 7 agosto 1990, n. 241, 8 giugno 1990, n. 142, e nel DPR 27.6.92 N. 352, l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché della promozione del provvedimento è l'Area Vigilanza. La persona fisica Responsabile del procedimento amministrativo è il Sovr.te Capo di P.M. Enrico Pichetto.

**IL SINDACO
GEOM. CESARE PESCE**